



ANAS Direzione Generale



Tangenziale di Napoli S.p.A.

Convenzione Unica
ANAS S.p.A.
Tangenziale di Napoli S.p.A.

ALLEGATO: N

DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE DI
SANZIONI E PENALI



Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461

Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali

Parte 1 - Disciplinare per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 86 lett. d) dell'art. 2 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006

Parte 2 - Disciplinare per l'applicazione delle penali per inadempimenti contrattuali ai sensi del comma 83, lett. h) dell'art. 2 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006

Sommario		
Cap. 1	Limiti generali della sanzione e procedimento	4
1.1	Campo di applicazione della sanzione	
1.2	Entità della sanzione	
1.3	Importo massimo sanzioni pecuniarie amministrative su base annua	
1.4	Competenza	
1.5	Procedimento sanzionatorio	
1.6	Decadenza	
Cap. 2	Gli obblighi del Concessionario	7
2..1	Individuazione degli obblighi	
Cap. 3	Penalità	13
3.1	Ambito di applicazione delle penali	
3.2	Entità delle penalità	
3.3.	Competenza	
3.4	Ambito ed accertamento delle penalità	
Cap. 4	Penalità sulla Progettazione	15
Cap. 5	Penalità sulla Esecuzione dei Lavori	16
Cap. 6	Procedura per l'applicazione delle penali per le fattispecie relative alla progettazione ed all'esecuzione	17
6.1	Procedura di applicazione delle penali	
Cap. 7	Penalità sulle attività di esercizio	18
7.1	Obblighi sottoposti a penale derivanti da disposizioni convenzionali	
7.2	Obblighi sottoposti a penale derivanti da disposizioni del Concedente	
7.3	Procedura di applicazione delle penali	
Cap. 8	Il programma annuale di monitoraggio	22
8.1	Rispetto dei livelli dei servizi	
8.2	Elementi sottoposti a valutazione e relativi standard di riferimento	
8.3	Segnalazioni di inadempimento: procedura di applicazione della penale	
Cap. 9	Revisioni e/o integrazioni	29

Capitolo 1

Limiti generali della sanzioni e procedimento

1.1. Campo di applicazione della sanzione.

La sanzione si applica al Concessionario, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi individuati nel presente Disciplinare e di cui al Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 convertito dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006 ed a quelli di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, così come modificato dal comma 85 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006 convertito dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006 nonché dei provvedimenti emessi dal Concedente o in caso di mancata ottemperanza da parte del Concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, come meglio precisato nel presente Disciplinare.

1.2. Entità della sanzione.

Nel presente disciplinare è fissata, per ciascuna tipologia di violazione, l'entità della sanzione massima che il Concessionario è tenuto a corrispondere, ferma restando la facoltà del Concedente di applicare una riduzione della sanzione fino al 20% dell'entità massima fissata nel presente disciplinare. L'entità della sanzione non potrà comunque essere inferiore ad euro 25.000.

Per le stesse non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1.3. Importo massimo sanzioni pecuniarie amministrative su base annua

L'importo massimo complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% del fatturato annuo del Concessionario.

1.4. Competenza.

Il soggetto competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente disciplinare, è individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 86 del Decreto Legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 ed s.m.i., nell'Anas S.p.A.

1.5. Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

La sanzione viene applicata a seguito di accertamento di violazione ad uno degli obblighi di cui in prosieguo rilevati, anche, a seguito di:

- a) richiesta di documenti, informazioni, dati;
- b) accesso alle banche dati del Concessionario;
- c) accesso agli Uffici competenti e/o ai luoghi in cui occorre effettuare le rilevazioni utili al controllo.

Se, a seguito di quanto riscontrato, dovesse configurarsi una violazione comportante l'applicazione di una sanzione di cui ai capitoli successivi del presente disciplinare, il Responsabile del procedimento sanzionatorio di Anas provvederà a redigere apposito verbale di contestazione, contenente l'indicazione dell'obbligo violato, gli elementi di fatto configuranti l'inadempimento e la sanzione da applicare, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, ingiungendo il pagamento alla Società nella persona del suo rappresentante legale.

Il Concessionario è tenuto, oltre al pagamento della sanzione, a procedere all'adempimento dell'obbligo violato entro un termine congruo non inferiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'irrogazione della sanzione. Fanno eccezione gli adempimenti agli obblighi connessi all'accantonamento dei benefici finanziari di cui alla convenzione unica il cui adempimento deve avvenire nel bilancio dell'anno successivo.

Qualora il Concedente constati il mancato adempimento all'obbligo violato, nei termini di cui sopra, provvederà ad irrogare la medesima sanzione e così di seguito fino a quando il Concessionario non provveda ad adempiere, fatti salvi i casi in cui l'adempimento del Concessionario non sia più possibile. In caso di mancata ottemperanza si provvederà ai sensi di legge.

Le sanzioni dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente, in caso di ritardo superiore a venti giorni, l'importo della sanzione da versare verrà incrementato del 10%.

Nel caso in cui il ritardo sia superiore a mesi sei l'importo della sanzione verrà ulteriormente aumentato del 30%. In caso di mancata ottemperanza si provvederà ai sensi di legge per il recupero del credito. L'ammontare di dette sanzioni è versato in un conto corrente vincolato, intestato ad Anas S.p.A. - Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali.

In aggiunta alla sanzione, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.

Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle penali ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Unica, queste non si intendono alternative alle sanzioni

1.6. Decadenza

Fermo restando quanto disposto all'art. 9 della convenzione unica, in caso di reiterazione delle violazioni che comporti l'applicazione di sanzioni di importo superiore a quanto previsto al punto 1.3 del presente Disciplinare, per due annualità consecutive, il Concedente ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.



Capitolo 2

- Gli obblighi del Concessionario derivanti dalla convenzione di concessione, soggetti a sanzione
- Gli obblighi del Concessionario derivanti dall'art. 11, comma 5 della legge 23.12.1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 262/2006

2.1. Individuazione degli obblighi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di seguito elencati.

In caso di inadempimento verrà applicata la relativa sanzione, come di seguito determinata:

- mancata presentazione al Concedente, per l'approvazione, dei progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di cui all' art. 3 comma 2 lettera h);

Art. 3, comma 2:

EURO 100.000,00

a progetto

- mancata effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, della rilevazione statistica annuale della circolazione;

Art. 3, comma 2:

EURO 200.000,00

- mancato aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vigore;

Art. 3, comma 2:

EURO 200.000,00

- mancata tenuta della contabilità analitica per ogni tratta autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa sia per la attività di costruzione e manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle singole prestazioni per

assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per ciascuna attività svolta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera k) della Convenzione Unica;

Art. 3, comma 2:

EURO 100.000,00

- mancata tenuta di una distinta contabilità analitica per le attività eventualmente svolte, non riferibili alla concessione, nonché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ;

Art. 3, comma 2:

EURO 50.000,00

- mancata effettuazione della valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, cod. civ., di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura societaria del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse con le società controllanti, con le controllanti di queste ultime e con le imprese controllate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

Art. 3, comma 2:

EURO 100.000,00

- mancata trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 27 della Convenzione Unica, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi;

Art. 3, comma 2:

EURO 25.000,00

- mancata certificazione del bilancio, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. 498/92 e s.m.i., a mezzo di una società di revisione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;

Art. 3, comma 2:

EURO 1.000.000,00

- mancato mantenimento di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come disciplinato dall'art. 3 della Convenzione Unica;

Art. 3, comma 2:

EURO 500.000,00

- mancata previsione e mantenimento nel proprio statuto di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

Art. 3, comma 2:

EURO 200.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di affidare i lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente;

Art. 3 comma 2:

EURO 25.000,00

Per ogni affidamento in violazione

- mancato rispetto dell'obbligo di sottoporre ad approvazione del Concedente gli schemi dei bandi di gara per affidamenti a terzi nei termini di cui all'art. 3 della Convenzione Unica;

Art. 3 comma 2:

EURO 25.000,00

a violazione

- mancato rispetto dell'obbligo di aggiudicare i contratti relativi alle procedure di affidamento nei termini di cui all'art. 3 della Convenzione Unica;

Art. 3 comma 2:

EURO 25.000,00

a violazione

- mancato rispetto dell'obbligo di vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese, comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione;

Art. 3 comma 2:

EURO 25.000,00

a violazione

- mancato mantenimento, nel proprio statuto, della presenza nel Collegio Sindacale di un funzionario ANAS;

Art. 3, comma 2:

EURO 1.000.000,00

- mancato aggiornamento e messa a disposizione del Concedente del Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

Art. 3, comma 3:

EURO 50.000,00

- mancata richiesta di preventiva autorizzazione del Concedente per l'esecuzione di operazioni di cui all'Art. 10 bis, della Convenzione;

EURO 5.000.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di comunicare l'entità degli accantonamenti di cui all'art. 3 comma 2 lett. dd2) entro il 28 febbraio di ciascun anno;

Art. 3 comma 2:

EURO 1.000.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di accantonamento nei termini di cui all'art. 3 della Convenzione Unica fatte salve eventuali discordanze di calcolo o di interpretazione che non daranno luogo all'applicazione di sanzioni solo laddove sanate dal Concessionario entro un congruo termine;

Art. 3 comma 2:

EURO 2.000.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di dare immediata comunicazione al Concedente, in particolare, qualora constati la realizzazione di una nuova opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada;

Art. 3, comma 6:

EURO 25.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea ed eventualmente il bilancio consolidato;

Art. 10, comma 1:

EURO 100.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di comunicare al Concedente, entro 30 giorni successivi all'operazione, le variazioni delle partecipazioni di cui al comma 4 dell'art. 10 della Convenzione;

Art. 10, comma 7:

EURO 100.000,00

mancato rispetto dell'obbligo di comunicare al Concedente le eventuali modificazioni dello Statuto entro 30 giorni dalla loro attuazione;

Art. 10, comma 7:

EURO 25.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi;

Art. 12:

EURO 100.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di corrispondere un canone annuo, nella misura di cui all'art. 13 della Convenzione Unica, su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali ivi svolte, comprese quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni.

Art. 13:

EURO 50.000,00

- mancata redazione della Carta dei Servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi;

Art. 30:

EURO 1.000.000,00

- mancato aggiornamento annuale della Carta dei Servizi entro il 31 dicembre con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi nei termini di cui alla Convenzione Unica;

Art. 30:

EURO 100.000,00

- mancata ottemperanza alle richieste di informazioni da parte del Concedente relative alle attività oggetto della concessione, entro un termine congruo comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda, che potrà essere inviata anche via fax al numero che verrà indicato dal Concessionario. Per particolari richieste il Concedente potrà fissare un termine di risposta diverso, che dovrà comunque essere congruo, in ragione della natura delle informazioni;

EURO 25.000,00

per ogni mancata risposta

- mancata ottemperanza alle richieste di informazioni da parte del Concedente connesse all'effettuazione dei controlli, entro un termine congruo comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda;

EURO 25.000,00

per ogni mancata risposta

- trasmissione al Concedente di informazioni e documenti non veritieri, fatti salvi errori materiali;

di carattere tecnico

EURO 25.000,00

di carattere amministrativo

EURO 50.000,00

di carattere finanziario

EURO 100.000,00

Capitolo 3

Penalità

3.1. Ambito di applicazione delle penali

Il presente Disciplinare fissa le fattispecie di inadempimento da parte del Concessionario alle disposizioni della Convenzione Unica a cui si applicano le penali, ai sensi di quanto disposto dal comma 83 lett. h) dell'art. 2, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i.

3.2. Entità delle penali.

L'entità della penalità è determinata in misura fissa;

3.3. Competenza.

Il soggetto competente ad irrogare le penali di cui al presente disciplinare, è individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 86 del Decreto Legge n. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006 ed s.m.i., nell'Anas S.p.A.

3.4. Ambito ed accertamento delle penali.

Le penali vengono applicate a seguito di accertamento, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente, di inadempimento ad uno degli obblighi di cui in prosieguo rilevati, anche, a seguito di:

- a) richiesta di documenti, informazioni e dati inerenti le attività oggetto di concessione;
- b) accesso alle banche dati del Concessionario inerenti le attività oggetto di concessione;
- c) accesso agli Uffici competenti e/o ai luoghi in cui occorre effettuare le rilevazioni utili al controllo inerenti le attività oggetto di concessione;

Gli inadempimenti che possono dare luogo a penali afferiscono alle seguenti tipologie di obbligazioni:

- Progettazione
- Esecuzione lavori

- Esercizio

nonché disallineamenti rilevati a seguito dell'espletamento del programma annuale di monitoraggio.

Il sistema di applicazione delle penali, per quanto attiene l'attività di monitoraggio, diviene efficace decorsi sei mesi dalla data di efficacia della Convenzione Unica.

Capitolo 4

Penalità sulla Progettazione

4. Progettazione

Il Concedente applica al Concessionario, in caso di violazioni afferenti la progettazione, oltre alle penali di cui all' Art. 26 della Convenzione le seguenti penalità:

- mancato rispetto della prescrizione per cui i progetti devono indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime;

EURO 10.000,00

Capitolo 5

Penalità sulla Esecuzione dei lavori

5. Esecuzione dei lavori

Il Concedente applica al Concessionario, in caso di violazioni afferenti l' esecuzione dei lavori, le penalità di cui all' Art 26 della Convenzione Unica.



Capitolo 6

Procedura per l'applicazione delle penali per le fattispecie relative alla progettazione ed all'esecuzione

6.1. Procedura di applicazione delle penali

I ritardi accumulati su ciascuna opera e l'ammontare complessivo della penale viene misurata annualmente dal Concedente sulla base dei dati forniti dal Concessionario tramite la relazione di cui all'allegato E della Convenzione Unica.

Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento da parte del Concessionario, afferente gli obblighi derivanti dalla progettazione o dall'esecuzione delle opere assentite in concessione, di cui al presente Disciplinare, il Concedente medesimo provvede alla immediata contestazione e contestuale messa in mora del Concessionario, fissando un congruo termine che comunque, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a venti giorni, entro il quale il Concessionario dovrà adempiere o provvedere a fornire le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia adempiuto ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state motivatamente accettate dal Concedente, il medesimo Concedente potrà applicare la penalità nella misura fissata nel presente Disciplinare per lo specifico inadempimento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, ingiungendo il pagamento alla Società al suo rappresentante legale.

Le penali dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. L'ammontare di dette penali è versato in un conto corrente vincolato intestato ad ANAS S.p.A. - Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali. Trascorsi ulteriori venti giorni dalla data suddetta senza che la penale venga corrisposta, l'importo della stessa verrà incrementato del 10%.

In caso di mancato versamento oltre il termine predetto si provvederà ai termini di legge.

In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.

Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle sanzioni ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Unica, le penalità non si intendono alternative alle sanzioni.

Capitolo 7

Penalità sulle attività di esercizio

La presente sezione individua le aree di attività dell'esercizio autostradale e gli standard di servizio al cui rispetto il Concessionario è tenuto nonché i criteri per il calcolo delle penali in caso di inadempimento da parte del Concessionario stesso.

7.1. Obblighi sottoposti a penale derivanti da disposizioni convenzionali.

- mancato rispetto dell'obbligo di presentare all'esame del Concedente entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell'anno successivo. La classificazione degli interventi di cui sopra è riportata nell'Allegato F alla Convenzione

Art. 3, comma 2:

EURO 10.000,00

per ogni giorno di ritardo

- mancata attivazione e mantenimento di un servizio di soccorso stradale;

Art. 3, comma 2:

EURO 1.000.000,00

- mancato adempimento dell'obbligo di apporre, a proprie spese, i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli Enti proprietari di dette strade;

Art. 20, comma 10:

EURO 25.000,00

- apertura ed esercizio di ciascuna autostrada o dei tratti funzionali di essa in assenza di esplicita autorizzazione del Concedente;

Art. 23, comma 2:

EURO 200.000,00

- esercizio delle facoltà di cui all'art. 27 della Convenzione, che interessano la sede delle autostrade e sue pertinenze, creando impegni verso terzi di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio autostradale, in assenza di esplicita autorizzazione del Concedente;

Art. 27:

EURO 25.000,00

- mancata osservanza della prescrizione per cui allo scadere della concessione tutte le opere che, per l'esercizio delle concessioni di cui al comma 1 dell'art. 27, vengono costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza dell'autostrada, sono trasferite in buono stato di conservazione in proprietà del Concedente allo scadere della concessione; gli atti del Concessionario, con i quali siano state accordate ai terzi le concessioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 27, devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente;

Art. 27, comma 3:

EURO 25.000,00

- mancata indicazione, da parte del Concessionario, ai concessionari dei servizi pubblici di linea, ai soggetti titolari delle concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze ed ai soggetti terzi che erogano le attività strumentali e ausiliarie, delle cautele che devono essere osservate;

Art. 27, comma 4:

EURO 25.000,00

- concessione, in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente, a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade;

Art. 28, comma 1:

EURO 25.000,00

per iniziativa

- qualora il valore del Q Medio del quinquennio conclusosi al 30 giugno di ciascun anno, calcolato come precisato nell'allegato C alla Convenzione unica, risulti inferiore al Q Medio determinato per il quinquennio conclusosi al 30 giugno 2006, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari a:

EURO 2.000.000,00

7.2. Obblighi sottoposti a penale derivanti da disposizioni del Concedente:

- mancato rispetto dell'obbligo di informare il Concedente di eventuali accordi ufficiali tra il Concessionario ed enti od organismi diversi che abbiano diretto impatto sull'esercizio autostradale;

EURO 10.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di assicurare i servizi all'utenza autostradale nel periodo delle festività, nei termini indicati dal Concedente;

EURO 10.000,00

- mancato rispetto di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.2002
- Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri di lavoro;

EURO 10.000,00

a violazione

- mancato rispetto dell'obbligo di applicazione dell' art. 23 del Nuovo Codice della strada - pubblicità lungo le tratte autostradali in concessione. Non sono soggette a penali le pubblicità abusive apposte da terzi;

EURO 10.000,00

a violazione

- mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione della situazione di avanzamento della spesa relativa a lavori di ordinaria manutenzione del I° semestre anno in corso, entro il 31 luglio di ciascun anno;

EURO 10.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di invio schede di contabilità analitica su base annuale entro il 31 marzo di ogni anno e su base trimestrale entro il 10 maggio per il primo trimestre, 10 agosto per il secondo trimestre, 10 novembre per il terzo trimestre;

EURO 10.000,00

- mancato rispetto dell'obbligo di invio, preventivo, delle indicazioni di inizio e termine delle deviazioni adottate in occasione di particolari ed onerosi lavori da eseguirsi lungo la rete

autostradale di competenza, che comportino significativi impatti sul traffico di durata non inferiore a cinque giorni ;

EURO 10.000,00

a violazione

- mancato ripristino, salvo comprovate oggettive difficoltà operative, delle parti della struttura autostradale danneggiata con perdita di funzionalità a seguito di incidenti stradali, massimo entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro;

EURO 10.000,00

a violazione

- mancata tenuta delle registrazioni di eventi di significativa turbativa al traffico registratisi sulla rete autostradale per un periodo di dodici mesi;

EURO 500.000,00

7.3. Procedura di applicazione delle penali

Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento da parte del Concessionario, afferente gli obblighi relativi all'esercizio delle opere assentite in concessione, di cui al presente Disciplinare, il Concedente medesimo provvede alla immediata contestazione e contestuale messa in mora del Concessionario, fissando un congruo termine che comunque, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a venti giorni, entro il quale il Concessionario dovrà adempiere o provvedere a fornire le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia adempiuto ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, il medesimo Concedente potrà applicare la penalità nella misura fissata nel presente Disciplinare per lo specifico inadempimento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, ingiungendo il pagamento alla Società al suo rappresentante legale.

Le penali dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. L'ammontare di dette penali è versato in un conto corrente vincolato.

In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.

Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle sanzioni ai sensi dell'art. 25 della Convenzione, le penalità non si intendono alternative alle sanzioni.

Capitolo 8

Il Programma Annuale di Monitoraggio

8.1. Rispetto dei livelli dei servizi

Ferma restando l'attività ordinaria di vigilanza da parte del Concedente, il rispetto dei livelli dei servizi da parte del Concessionario è verificato dal Concedente stesso sulla base di un programma annuale di monitoraggio e controllo svolto dal Concedente medesimo in contraddittorio con il Concessionario.

I controlli inerenti l'allineamento con gli standard di riferimento dei livelli di servizio vengono effettuati seguendo le modalità che saranno contenute nel **Programma Annuale di Monitoraggio**. Il Programma verrà definito dal Concedente in accordo con il Concessionario e riguarderà i tratti non interessati da cantieri.

Tutte le eventuali segnalazioni del Concedente dovranno essere verificate in contraddittorio con il Concessionario che sarà invitato a partecipare alla verifica.

Il Programma Annuale di Monitoraggio, aggiornato a cadenze annuali, dovrà prevedere due visite annue su ogni tratta da effettuare in contraddittorio con il concessionario e dovrà contenere:

- l'elenco degli elementi soggetti a valutazione con la definizione esplicita:
 - del campo di applicazione;
 - dei parametri da rilevare;
 - dello standard di riferimento;
- l'indicazione della suddivisione in tronchi della rete del Concessionario. Ogni tronco dovrà avere lunghezza non superiore ad 80 km. Ogni segnalazione dovrà riferirsi ad uno dei tronchi in cui è stata suddivisa la rete;
- l'indicazione del personale ANAS autorizzato ad effettuare i controlli nonché riportare l'indicazione del personale del Concessionario autorizzato a partecipare alle visite di controllo;
- il numero di controlli previsti nell'anno uguale per tutte le società concessionarie.

8.2. Elementi sottoposti a valutazione e relativi standard di riferimento

Le penali riguardano eventuali deficit di efficienza (e la loro corretta manutenzione) di alcuni elementi del corpo autostradale sulle tratte non interessate da cantieri.

Gli elementi da sottoporre a valutazione riguarderanno:

- il grado di illuminazione dell'autostrada e delle sue pertinenze;
- lo stato della segnaletica orizzontale e verticale;
- lo stato di efficienza delle barriere di sicurezza;
- lo stato di manutenzione del verde;
- lo stato di integrità della rete di recinzione autostradale;
- lo stato della pavimentazione stradale;
- i blocchi della circolazione dovuti ad eventi metereologici;
- tutti i parametri tecnici fissati da norme cogenti, nei termini dalle stesse imposti.

Per tutti gli elementi di cui sopra, vengono definiti:

1. **Il campo di applicazione.** Il campo di applicazione descrive l'elemento dell'autostrada cui si riferisce lo standard.
2. **I parametri da rilevare.** Le valutazioni si baseranno esclusivamente su misurazioni oggettive di parametri quantitativi da raffrontare a standard precisi e rappresentativi della reale efficienza delle manutenzioni effettuate.
3. **Lo standard di riferimento.** Lo standard di riferimento rappresenta una misura concordata al di sotto della quale viene attivata la procedura per l'applicazione delle penali. Gli standard fissati da norme sugli elementi sottoposti a valutazione sono da acquisirsi quali standard di riferimento.
4. **La procedura operativa di rilevamento.** La procedura di rilevamento della penale è, di norma, effettuata in contraddittorio.

Di seguito, per ogni elemento di valutazione viene esplicitato il campo di applicazione e definiti i valori degli altri parametri

1. Illuminazione stazioni di esazione

- Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
- Standard di riferimento: 20% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate in stazione

2. Illuminazione svincoli

- Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali

- Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nello svincolo

3. Illuminazione corsia accelerazione e decelerazione Area di Servizio

- Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
- Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nelle corsie di accesso ed uscita dall'A.d.S.

4. Illuminazione punti di interconnessione

- Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
- Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nelle zone di interconnessione

5. Illuminazione Gallerie - intera lunghezza

- Parametro: n. lampade spente /n. lampade totali quando non sono disponibili sistemi ridondanti di illuminazione
- Standard di riferimento: 10% di lampade spente sul totale di quelle monitorate nella galleria

6. Illuminazione Gallerie - tratto all'imbocco

- Parametro: n. lampade spente /n. lampade totali quando non sono disponibili sistemi ridondanti di illuminazione
- Standard di riferimento: 10% di lampade spente sul totale di quelle monitorate nella galleria

7. Segnaletica Orizzontale - Asse Autostradale e pertinenze - Retroriflettenza

- Parametro: retroriflettenza segnaletica orizzontale;
- Standard di riferimento: 100 cd/m² sul 90% su tratte minime di 20 km monitorate

8. Segnaletica Orizzontale - Asse Autostradale e pertinenze - Presenza e completezza

- Parametro : presenza della segnaletica orizzontale.
- Standard di riferimento: 95% su tratte minime di 20 km monitorate

9. Segnaletica Verticale di pericolo e prescrizione - Asse Autostradale e pertinenze

- Parametro: leggibilità compromessa della segnaletica verticale
- Standard di riferimento: 95% della segnaletica verticale visibile su tratte minime di 20 km monitorate

10. Segnaletica Verticale di indicazione Asse Autostradale e pertinenze

- Parametro: leggibilità compromessa della segnaletica verticale
- Standard di riferimento: 90% della segnaletica verticale visibile su tratte minime di 20 km monitorate

11. Catadiottri - efficienza

- Parametro: visibilità compromessa da ostacoli o comunque privi di riflettenza

- Standard di riferimento: 90% su tratte minime di 20 km monitorate

12.. Catadiottri - presenza

- Parametro: n. catadiottri mancanti sul n. totale previsto
- Standard di riferimento: 90% su tratte minime di 20 km monitorate

13. Segnalazione luminosa cuspidi di stazione

- Parametro: n. segnali spenti in relazione alla totalità di quelli presenti nella stazione.
- Standard di riferimento: 15% segnali spenti sul totale dei presenti nella stazione monitorata

14. Barriere di sicurezza danneggiata da incidenti

- Parametro: barriere di sicurezza danneggiata da incidenti.
- Standard di riferimento: barriera di sicurezza integra lungo l'intera estensione della rete, escluse le barriere danneggiate da incidenti verificatisi nell'arco dei 7 gg. precedenti o il cui danneggiamento è stato segnalato o denunciato nei 7 gg. precedenti.

15. Stato della pavimentazione - Asse Autostradale e pertinenze

- Parametro: presenza di abrasioni della pavimentazione di profondità h e di superficie S .
- Standard di riferimento: $h >$ dello strato di usura su tutta superficie considerata; $S > 100 \text{ cm}^2$ per ciascuna abrasione.
- Questo parametro va escluso dal novero di quelli che concorrono alla sanzione per eccesso di segnalazioni.

16. Manutenzione verde - Asse Autostradale e pertinenze

- Parametro: altezza "h" dell'erba nell'area compresa tra l'arginello e 1,5 m dallo stesso, per lunghezza minima di 100 m / km.

Standard di riferimento: $h < 40 \text{ cm}$ dal piano viabile.

17. Recinzione autostradale incluse le Aree di Servizio

- Parametro: presenza di apertura nelle recinzioni in misura pari o superiore a 20 cm .

18. Aree di servizio e di sosta

Per quanto attiene alle aree di servizio, verranno individuati, di intesa tra Concedente e Concessionario, ulteriori e definiti parametri, nonché determinati i relativi standard di riferimento, ad integrazione del presente Disciplinare. Tale individuazione verrà definita tra le parti prima della sottoscrizione della Convenzione unica

I controlli inerenti l'allineamento con gli standard di riferimento, secondo quanto stabilito dal Programma Annuale di Monitoraggio, vengono effettuati da personale ANAS autorizzato che procede alla visita periodica accompagnato da rappresentanti del Concessionario.

La procedura di applicazione della penale relativa ai mancati ripristini si articola nelle seguenti fasi:

1. a conclusione di ciascuna visita, vengono raccolte, in apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, tutte le segnalazioni relative a disallineamenti dei parametri rispetto allo standard;
2. nel caso di assenza di segnalazioni la visita si conclude positivamente, sempre con verbale, e non viene attivata alcuna procedura di penalità;
3. nel caso siano state fatte segnalazioni, l'ANAS notifica in forma scritta al Concessionario la non soddisfazione degli standard di riferimento sulle tratte oggetto di visita; assegna contestualmente un tempo pari a 10 giorni lavorativi per il ripristino degli standard;
4. comunicazione scritta all'ANAS da parte del Concessionario dell'avvenuto intervento di ripristino nei tempi fissati per lo standard di riferimento relativamente alle segnalazioni di cui al punto precedente;
5. è fatta salva la possibilità dell'ANAS di disporre verifiche per controllare l'avvenuto ripristino;
 - se la verifica risulta positiva nessuna penalità;
 - se la verifica risulta negativa, applicazione della penalità con comunicazione scritta al Concessionario.

Alla fine di ciascun anno vengono conteggiati il numero dei mancati ripristini di tutti i tronchi gestiti.

La penalità complessiva annua dovuta a fronte dei mancati ripristini si determina attraverso la seguente formula:

$$TP = N_{mr} I_{mr}$$

dove:

TP = totale penalità complessiva annua per mancati ripristini

N_{mr} = numero mancati ripristini

I_{mr} = importo unitario della penalità per i mancati ripristini.

Per il primo anno I_{mr} è pari a 50.000 euro.

Per gli anni successivi l'importo è aggiornato al 100% dell'indice ISTAT.

Blocco dell'autostrada per precipitazioni nevose ed allagamenti - Procedura di applicazione della penale

L'eventuale penalità per un blocco dell'autostrada dovuto a precipitazioni nevose ed allagamenti coinvolgendo sia profili gestionali che infrastrutturali, è disciplinata da una apposita procedura che consiste:

1. verifica da parte di ANAS ed in contraddittorio con il Concessionario, che il blocco sia riconducibile ad inadempienze gestionali dirette del Concessionario stesso sulla base delle procedure condivise;
2. se la verifica è positiva applicazione della penale.

Per la determinazione del valore della penale nel caso di blocco (S) è fissato, d'intesa con le concessionarie autostradali, l'*Introito Unitario di Settore* (I_{us}) caratteristico dell'intera rete autostradale a pedaggio. Con *introito unitario di Settore* si intende l'introito da pedaggio realizzato annualmente dall'insieme di tutte le concessionarie sul totale del traffico annuo espresso in veicoli*km. L'introito da pedaggio annuo complessivo è considerato al netto dell'IVA e dei sovrapprezzi di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 1021, e si riferisce all'anno precedente a quello della eventuale applicazione della penalità.

Il valore della penale nel caso di blocco a causa neve/allagamenti S è così calcolato:

$$S = I_{us} \times TGM \times L \times \frac{h}{24}$$

dove:

- L rappresenta il numero di km del tronco autostradale soggetti a blocco moltiplicato per il numero delle carreggiate compreso tra due caselli con un minimo di km 80, ovvero l'intero tronco, in caso di estesa chilometrica inferiore;
- TGM indica il volume di traffico medio annuo della tratta oggetto di blocco;
- h la durata temporale del blocco espressa in ore;
- I_{us} (Introito unitario di settore) rappresenta l'introito da pedaggio realizzato annualmente dall'insieme di tutti i Concessionari sul totale del traffico annuo espresso in veic*Km.

8.3. Segnalazioni di inadempimento: Procedura di applicazione della penale

Per ciascuno dei tronchi della rete di competenza del Concessionario vengono conteggiate il numero delle segnalazioni effettuate nell'ambito del Programma Annuale di Monitoraggio.

Alla fine di ciascun periodo di riferimento (un esercizio annuale), per ogni concessionario, si conteggiano il numero dei tronchi (N_{T15}) nei quali il numero di segnalazioni verificate risulta superiore a 15 (ma minore di 30) e il numero dei tronchi (N_{T30}) nei quali il numero di segnalazioni verificate risulta maggiore di 30

In aggiunta a quanto precede è dovuta una penale aggiuntiva determinata attraverso la seguente formula:

$$PS = N_{T15} I_{T15} + N_{T30} I_{T30}$$

dove:

PS = totale penalità annua relativa alle segnalazioni

I_{T15} = importo unitario della penale dovuta sui tronchi dove si è registrato un numero di segnalazioni maggiore di 15 ma minore di 30

I_{T30} = importo unitario della penale dovuta sui tronchi dove si è registrato un numero di segnalazioni maggiore di 30.

Per il primo anno I_{T15} e I_{T30} valgono rispettivamente 20.000 euro e 40.000 euro.

Per gli anni successivi l'importo è aggiornato nella misura del 100% dell'indice ISTAT.

Capitolo 9

Revisioni e/o Integrazioni.

9.1. Revisioni e/o Integrazioni.

Il presente Disciplinare potrà essere integrato e/o modificato, previo accordo tra Concedente e Concessionario.

